Articolo 90 legge 289/2002 (estratto)	Decreto-legge 22 marzo 2004. N. 72, convertito con modificazioni nella legge 21 maggio 2004, n.128 – Articolo 4 (estratto)
19. sono fatte salve le disposizioni relative ai gruppi sportivi delle Forze armate,	30
delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, di cui	
all'articolo 6, comma 4, della legge 31 marzo 2000, n.78, firmatari di apposite convenzioni con il CONI.	
convenzioni con il Comi.	6-quater. All'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, i commi 20, 21 e
20. Presso il CONI è istituito, anche in forma telematica e senza oneri aggiuntivi	22 sono abrogati
per il bilancio dello Statuto, il registro delle società e delle associazioni sportive	
dilettantistiche distinto nelle seguenti tre sezioni:	
a) associazioni sportive dilettantistiche senza personalità giuridica;	
b)associazioni sportive dilettantistiche con personalità giuridica;	
c)società sportive dilettantistiche costituite nella forma di società di capitali.	
21. Le modalità di tenuta del registro di cui al comma 20, nonché le procedure	
di verifica, la notifica delle variazioni dei dati e l'eventuale cancellazione sono	
disciplinate da apposita delibera del Consiglio nazionale del CONI, che è	
trasmessa al Ministero vigilante ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31	
gennaio 1992, n. 138.	
22. Per accedere ai contributi pubblici di qualsiasi natura, le società e le	
associazioni sportive dilettantistiche devono dimostrare l'avvenuta iscrizione nel registro di cui al comma 20.	
nei registro di cui ai confina 20.	